

1. F.

REG. DELIB. N. 65 DEL 22/06/2018



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO (Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE - ORIGINALE

OGGETTO: Autorizzazione prestazione operativa del Sig. Andrea Barone a favore del Comune di Ferla per accordo di collaborazione funzionale servizio SUAP.

			P	A
PAGANO	SALVATORE	Sindaco	<u>X</u>	—
DIBENEDETTO	SALVATORE	Assessore	<u>X</u>	—
DIBENEDETTO	GAETANO	"	—	<u>X</u>
SCOLLO	MARIA GRAZIA	"	<u>X</u>	—

L'anno duemiladiciotto addì ventidue del mese di Giugno alle ore 12.50 e ss
nella Residenza Municipale a seguito di regolare invito, si è riunita la Giunta Municipale.
Accertata la sussistenza del numero legale assume la Presidenza Sindaco
Dott. Pagano Salvatore con l'assistenza del Segretario Comunale Dott. Luca Rosso.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Esaminata la proposta del Segretario Comunale avente ad oggetto.” **Autorizzazione prestazione operativa del Sig.Andrea Barone a favore del Comune di Ferla per accordo di collaborazione funzionale servizio SUAP.**”,facente parte integrante e sostanziale del presente atto.

Ritenuto opportuno provvedere con urgenza:

Visto il Regolamento degli uffici e dei servizi;

Visto il D.Lgs 267 /2000 e ss.mm.ii;

Visto l'O.R.EE.LL. ;

Visto il Vigente Statuto Comunale;

Visti i pareri favorevoli unanimi espressi nelle forme previste dalla legge;

Con voti unanimi espressi nelle forme previste dalla legge;

DELIBERA

Di approvare la superiore proposta nel testo allegata alla presente di cui costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

PROPOSTA PER LA GIUNTA MUNICIPALE

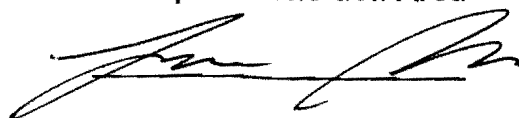
AREA AA.GG. - SUAP - ATTIVITA' PRODUTTIVE

Ufficio Proponente: SEGRETARIO COMUNALE

OGGETTO:

AutORIZZAZIONE professione operativa
del S.p. Andrea Barone e
favore del Comune di Fekke per
accordo di collaborazione funzionale
servizio SUAP.

Il Responsabile dell'Area





COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Provincia di Ragusa



UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE

Proposta di deliberazione

Oggetto: autorizzazione prestazione operativa del Sig. Andrea Barone a favore del Comune di Ferla per accordo di collaborazione funzionale servizio SUAP.

VISTO e richiamato l'art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004 che testualmente recita: "i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali autorizzati dall'amministrazione di provenienza";

VISTA la delibera n. 82 del 21/06/2018, con cui il Comune di Ferla ha richiesto l'autorizzazione per un accordo di collaborazione funzionale servizio SUAP;

RILEVATO che il comune di Ferla è al di sotto dei 5.000 abitanti;

RILEVATO che, a seguito comunicazioni per le vie brevi, sia il Sig. Barone che anche il Sindaco del Comune di Monterosso Almo hanno dato riscontro favorevole ad una collaborazione temporanea da espletare nell'arco di un mese solare, e più in particolare in cinque giornate lavorative da individuare nel "mercoledì", in quanto il Comune di Ferla effettua orario lavorativo anche nelle ore pomeridiane per un totale di dieci ore;

VISTO l'orientamento applicativo emanato del 07.07.2005 secondo il quale un ente locale può procedere all'assunzione a tempo parziale del dipendente di un altro ente locale, purché sia rilasciata l'autorizzazione espressamente richiesta dall'art. 92, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 e siano rispettate le previsioni di cui all'art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004;

RILEVATO che:

- l'utilizzazione del personale interessato deve comunque avvenire nel rispetto delle prescrizioni a tutela della salute e della sicurezza del lavoratore in tema di orario di lavoro giornaliero e settimanale;
- l'orario di lavoro settimanale non supera, nel cumulo dei due rapporti di lavoro, la durata massima consentita comprensiva del lavoro ordinario e del lavoro straordinario (48 ore settimanali medie), in quanto il Sig. Barone è titolare di un contratto part time a 34 ore presso il Comune di Monterosso Almo e presso il Comune di Ferla presterebbe la propria opera professionale per dieci ore settimanali per un totale complessivo di 44 ore settimanali;

VISTA la circolare del dipartimento della Funzione Pubblica n. 34 del 23/05/2008 con la quale è stata ribadita la perdurante applicabilità dell'art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004, anche dopo la riformulazione dell'art. 36 del d. lgs. n. 165/2001 per effetto dell'art. 3, comma 79, della legge n. 244/2007;

VISTE le deliberazioni della Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo – della Lombardia n. 03 del 22/01/2009 e n. 23 del 05.02.2009 in base alle quali:

> la ratio della richiamata disposizione è insita nel tentativo di favorire la flessibilità del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni locali di piccole dimensioni, favorendo la mobilità orizzontale fra più enti locali in risposta a temporanee carenze di dipendenti;

> le modalità operative di utilizzo temporaneo del dipendente presso il secondo ente possono essere disciplinate in un atto convenzionato o in un accordo di collaborazione tra ente utilizzatore ed ente di appartenenza;

VISTA la deliberazione della Corte dei Conti – Regione Piemonte - n. 200/2012, secondo cui l'utilizzo di personale ex comma 557 non comporta l'ingresso di nuovo personale, consentendo, al contrario, un migliore utilizzo delle risorse già in forza nel settore pubblico, nei limiti orari di un unico rapporto di lavoro a tempo pieno, concludendo per l'assenza di applicazione dell'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010 per quanto concerne le prestazioni lavorative rese ai sensi dell'art. 1, comma 557 della l. n. 311/2004 da dipendenti di amministrazioni locali a favore di soggetti pubblici previsti in questa medesima norma;

VISTE le deliberazioni della Corte dei Conti – Sezione di Controllo - della Lombardia n. 118/2012 e n. 448/2013 in base alle quali, tra l'altro, le prestazioni a "scavalco di eccedenza" (art. 1 comma 557 della l. 311/2004) conducono alla costituzione di una forma di pubblico impiego assimilabile all'assegnazione temporanea di personale di altra amministrazione; si tratta di norma disciplinante una particolare ipotesi di rapporti "a scavalco" (cioè a favore di più comuni contemporaneamente) che hanno la peculiarità di consentire al di fuori dell'orario di lavoro, a tempo pieno, dell'ente di appartenenza lo svolgimento di funzioni presso altri enti locali;

VISTA la circolare del Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - n. 02 del 26.05.2014 ad oggetto : "problematiche applicative in materia di personale dipendente dagli enti locali : art. 1, comma 557, della legge 30.12.2004 n. 311" con la quale - per quanto portato dal parere del Consiglio di Stato Sezione I^ n. 3764 dell'11.12.2013, confermando la natura di normativa speciale ed in quanto tale prevalente (come da precedente parere dello stesso Consiglio di Stato n. 2141/2005 e circolare del Ministero dell'Interno n. 02 del 21.10.2005) con deroga al principio di esclusività della prestazione lavorativa del dipendente di una pubblica amministrazione espresso dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001, è consentita l'utilizzazione di personale dipendente a tempo pieno di altre amministrazioni locali - viene affermata, in particolare, la possibilità di procedere al conferimento della responsabilità di un ufficio o servizio al dipendente di un'altra amministrazione, utilizzato ai sensi del comma 557 dell'art. 1 della suddetta legge anche nel caso in cui l'utilizzazione non raggiunga il limite del 50% dell'orario di lavoro a tempo pieno;

SENTITO il Dipendente interessato relativamente alla disponibilità alla prestazione lavorativa, extra orario, rispetto al proprio contratto di lavoro a tempo pieno in essere con questo ente di appartenenza;

RILEVATO che per la fattispecie è configurabile la costituzione, in accordo tra i due enti, di un rapporto di collaborazione temporanea per un periodo di tempo di cinque giornate lavorative da espletare nel corso di un mese solare a far data dalla prima giornata di "mercoledì" utile, e a tempo parziale di limitata consistenza (dieci ore lavorative settimanali), a mezzo apporto della prestazione operativa, extra orario, della indicata professionalità, con previsione comunque di condizione, per le parti, di revoca e di recesso anticipato e quindi in assenza, in ogni caso, di stabilità, certezza ovvero continuità del suddetto rapporto di lavoro integrativi;

RILEVATO inoltre, fermo restando il quadro normativo sopra precisato, che il contesto amministrativo e funzionale nell'ambito del quale si interviene non comporta la presenza di conflitti di interessi stante lo svolgimento di attività in ambito e realtà territoriali diverse e distinte, senza pregiudizio per le esigenze organizzative e funzionali e gli interessi istituzionali dell'ente di appartenenza del dipendente incaricato, rimanendo invariate le condizioni del relativo rapporto di

lavoro presso l'ente di appartenenza a fronte delle stesse esigenze organizzative e funzionali e degli interessi istituzionali da garantire;

CONSIDERATO che tale autorizzazione non comporta alcun onere economico per il Comune di Monterosso Almo e non necessita, conseguentemente, del parere di regolarità contabile;

VISTO il d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

VISTO l'art. 53 del d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;

PROPONE

- la premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente;
- di **AUTORIZZARE** l'utilizzo della prestazione lavorativa aggiuntiva del Sig. Andrea Barone, Dipendente a tempo indeterminato e tempo parziale a 34 ore, a favore del Comune di Ferla, e a tal fine, per quanto motivato ed illustrato in premessa, quale parte integrante e sostanziale del presente atto anche ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990 e s.m.i. di richiedere l'autorizzazione al dipendente Sig. Andrea Barone, alla costituzione di prestazione lavorativa integrativa da effettuare extra orario di lavoro e di servizio svolto presso l'ente di appartenenza ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 557 della legge n. 311/2004 s.m.i.;
- di stabilire che l'accoglimento della richiesta del Comune di Ferla e l'efficacia dell'autorizzazione rimangono, a tutti gli effetti, regolate dalle seguenti condizioni essenziali di accordo tra gli enti che contestualmente pertanto approvano con il presente atto, e più precisamente:

> la prestazione integrativa lavorativa da mantenere ed applicare nel rispetto dei limiti consentiti e stabiliti in materia dalle vigenti disposizioni di legge, da effettuare al di fuori dell'orario di lavoro e di servizio prestato presso il Comune di Monterosso Almo quale ente di appartenenza;

> la prestazione lavorativa deve essere effettuata presso il Comune di Ferla nella giornata del mercoledì per un totale di dieci ore settimanali, salvo diverso accordo intervenuto tra le parti;

> la prestazione lavorativa deve essere resa a far data dal primo mercoledì utile successivo all'autorizzazione dell'ente di appartenenza;

> la spesa per le prestazioni lavorative del Sig. Andrea Barone, quantificata complessivamente in euro cinquecento/00 (cento euro per ogni giornata lavorativa), è a totale carico del comune di Ferla, così come la regolazione e la liquidazione del trattamento economico spettante allo stesso personale, secondo quanto applicabile e previsto, in merito, dalle vigenti disposizioni contrattuali di lavoro del comparto regioni – autonomie locali; il trattamento economico sarà regolato al lordo delle ritenute previdenziali, degli oneri assistenziali, assicurativi, fiscali e irap, previsti dalla vigente normativa di settore;

> data l'eccezionalità e la transitorietà del rapporto di lavoro, non sarà garantito il periodo di riposo giornaliero e settimanale, e tale contratto non avrà alcun effetto per le ferie annuali;

> l'accordo potrà cessare in qualsiasi momento per mutuo e motivato consenso delle rispettive amministrazioni. La cessazione dell'accordo potrà essere richiesta, prima della scadenza, anche da un solo ente: in tal caso la cessazione dell'accordo avrà decorrenza solo dal giorno successivo alla formale comunicazione del recesso;

> di dare atto che dall'esecuzione del presente atto non derivano oneri a carico del bilancio del Comune di Monterosso Almo;

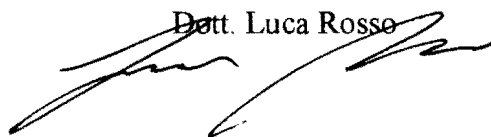
- di modificare l'orario lavorativo del Sig. Barone solo ed esclusivamente per il periodo strettamente necessario ad eseguire la prestazione professionale presso il Comune di Ferla;

- di dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

Monterosso Almo, 21/06/2018

Il Segretario Comunale

Dott. Luca Rosso

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Luca Rosso', written over the printed name.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi dell'art. 45 del D. Lgs. 267/2000

SI ATTESTA

Che l'impegno di spesa previsto dalla presente proposta, trova copertura finanziaria all'intervento _____

Cap. _____ del Bilancio _____

IL RESP. AREA AA.GG.-SUAP-ATTIV.PRODUTTIVE

Ai sensi dell'art. 12 della L.R. 30/2000

SI ESPRIME

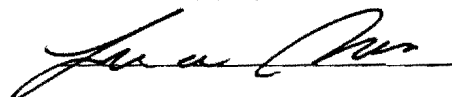
☒ ai fini della regolarità tecnica:

☒ Parere favorevole

Parere contrario _____

Li 22/06/2018

IL RESPONSABILE



a) ai fini della regolarità contabile:

Parere favorevole

Parere contrario _____

Li _____

NON NECESSARIO

IL RESPONSABILE

Il presente verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato a termini di legge

L'ASSESSORE ANZIANO
Dibenedetto Salvatore

IL PRESIDENTE
Pagano Salvatore

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Luca Rosso

Reg. Albo n° _____ 2017

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line dal
al

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Monterosso Almo Li _____

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

☐ Decorsi dieci giorni dalla data d'inizio pubblicazione all'albo e nel portale informatico, nelle forme di Legge, non essendo soggetta a controllo preventivo di legittimità, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'articolo 12 primo comma della L.R. 3.12.1991 n°44 e dell'art. 4 della L.R. 23 del 05/7/1997

☒ E' stata dichiarata immediatamente esecutiva art.12 o 16 L.R. 44/91 e ss.mm.e ii.;

Monterosso Almo, li 22/06/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE

o Atto trasmesso per l'esecuzione all'ufficio..... in data.....

Monterosso Almo Li

IL Responsabile del Servizio